

Roma, 8 marzo 2023

Circolare n. 54/2023

Oggetto: Lavoro/Previdenza – Conversione in legge del decreto Milleproroghe – Artt. 9 e 22 quater del D.L. n. 198/2022 come convertito dalla legge 24.2.2023, n. 14, su G.U. n.49 del 27.2.2023 – Decreto ANPAL n. 31 del 24.2.2023.

In sede di conversione del decreto Milleproroghe (DL n. 198/2022) sono state introdotte le seguenti misure in materia di lavoro agile e Fondo Nuove Competenze.

Lavoro agile per lavoratori fragili (art. 9, comma 4 ter) – E' stato prorogato fino al 30 giugno 2023 (in precedenza 31 marzo) il diritto per i lavoratori fragili di cui al DM 4.2.2022 di svolgere la propria attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

Lavoro agile per genitori con figli under 14 (art. 9, comma 5 ter) — E' stato prorogato sempre fino al 30 giugno 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022) il diritto per i lavoratori con figli di età inferiore a 14 anni di svolgere la propria attività in modalità agile a condizione che non vi sia nel nucleo familiare altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per cessazione o sospensione dell'attività lavorativa. In ogni caso la modalità di lavoro agile deve essere compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Fondo Nuove Competenze (art. 22 quater) — E' stata disposta anche per il 2023 la possibilità per i contratti collettivi di lavoro di secondo livello (aziendali o territoriali) di prevedere la stipula di appositi accordi per la rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impesa con cui parte dell'orario di lavoro è finalizzato a percorsi di formazione e di ricollocazione dei lavoratori. Conseguentemente l'ANPAL, con il decreto in oggetto, ha prorogato al 27 marzo p.v. la scadenza del termine sia per la stipula dei predetti accordi (in precedenza 31 dicembre 2022) che per la presentazione delle domande di contributo (in precedenza 28 febbraio 2023).

Fabio Marrocco Codirettore Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. <u>7/2023</u>, <u>320/2022</u>,

<u>289/2022</u> **e** <u>220/2022</u>

Allegato uno

Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 49 del 27.2.2023

LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative.

Testo del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

*****OMISSIS****

Art. 9

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

- 1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le sequenti modificazioni:
- a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;
- b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle sequenti: «31 dicembre 2023».
- alle seguenti: «31 dicembre 2023». 2. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 2. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 122, 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».
- 3. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 26, comma 7-bis:
- 1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- 2) al terzo periodo, le parole: «1° sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»; 2023» gennaio sono
 - b) all'articolo 27, comma 4-bis:
- 1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- 2) al terzo periodo, le parole: «1° sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»; gennaio 2023» sono
 - c) all'articolo 30, comma 1-bis:
- 1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- 2) al terzo periodo, le parole: «1° sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»; gennaio 2023» sono
- d) all'articolo 40, comma 1-bis: 1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
- 2) al terzo periodo, le parole: «1° gennai sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
 e) all'articolo 44, il comma 11-quater e' abrogato. gennaio 2023»
- 3-bis. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
- 4. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «secondo anno successivo» sono sostituite dalle sequenti: «terzo anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
- 4-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
- 4-ter. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
- 4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede: a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. In deroga all'articolo 5, comma 8, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, la prestazione integrativa di cui al presente comma puo' essere anche erogata nelle modalita' di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica nel limite di spesa di 39,1 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 55,9 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «al periodo 2018-2023» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo 2018-2026».

5-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato al 30 giugno 2023.

*****OMISSIS****

Art. 22-quater Proroga in materia di Fondo nuove competenze

1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».

*****OMISSIS****

FINE TESTO







Il Commissario Straordinario

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845, recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020) e successive modifiche e integrazioni e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul Fondo sociale Europeo e Iniziativa occupazione giovani (2014-2020) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo Europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale Europeo, al Fondo di coesione e al Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo Europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale Europeo, il Fondo di coesione e il Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;







VISTO il Regolamento delegato (UE) 568/2016 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo Europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale Europeo, il Fondo di coesione e il Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con Decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, modificata con Decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua, tra gli altri, il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e il Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione nel quadro della strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014 -2020

VISTO Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" approvato con Decisione (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 e oggetto di riprogrammazioni approvate dalla Commissione Europea con decisioni C(2017) 8928 del 18 dicembre 2017, C(2018) 9099 del 19 dicembre 2018, C(2019) 4309 del 6 giugno 2019, C(2020) 2384 del 14 aprile 2020, C(2020) 9323 del 15 dicembre 2020 e da ultimo con decisione C(2021) 6687del 08 settembre 2021;

VISTO il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/460 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19; 3

VISTO il Reg. (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, e, in particolare, l'articolo 88, comma 1, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, che prevede, tra l'altro, che "al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020, 2021 e 2022, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro







e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi" e che "gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL)";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020 n.104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ed in particolare l'art. 4 che ha stabilito l'incremento della dotazione finanziaria del Fondo Nuove Competenze per l'anno 2020 e 2021 di ulteriori 500 milioni di euro;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 09 ottobre 2022, attuativo dell'art. 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ed, in particolare, l'articolo 11-ter che, tra l'altro, prevede al comma 2, che "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, ..., sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo [Nuove Competenze]..., comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 settembre 2022, attuativo del citato articolo 11-*ter* del decreto-legge n. 146 del 2021, e, in particolare, l'articolo 1 che:

- al comma 1 prevede il rifinanziamento del Fondo per le nuove competenze per 1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell'iniziativa REACT-EU affluite al PON SPAO;
- al comma 2 prevede che il rifinanziamento di cui al comma 1 opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritte entro il 31 dicembre 2022 e che i termini per la conclusione delle attività formative, da realizzarsi anche nel 2023, sono individuati da ANPAL fermi restando i termini per l'ammissibilità della spesa a valere sul FSE nel periodo 2014-20, previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- al comma 3 prevede che eventuali economie che emergano in sede di rendicontazione degli interventi oggetto delle intese, anche realizzate nelle annualità precedenti al 2022, possono ritornare nella disponibilità del Fondo per le medesime finalità di cui al comma 2;







VISTO il decreto del Commissario straordinario del 10 novembre 2022 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per l'accesso al Fondo Nuove Competenze seconda edizione, che riproduce i termini sopra indicati, ai sensi dell'articolo 88, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020;

VISTO il disegno di legge A.S. 452, approvato dal Senato della Repubblica in data 15 febbraio 2023 e, definitivamente, dalla Camera dei Deputati (A.C. 888) in data 23 febbraio 2023, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative", in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il quale introduce l'articolo 22-quater, rubricato "Proroga in materia di Fondo nuove competenze", che dispone che all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "e 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", 2022 e 2023,";

CONSIDERATO, pertanto, che, in esito alla conversione del decreto-legge n. 198 del 2022, il Fondo Nuove Competenze potrà provvedere al finanziamento delle specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro sottoscritte anche dopo il termine del 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che in data 20 febbraio 2023 è stato superato il miliardo di euro di importi richiesti con le istanze presentate ai sensi dell'Avviso sopra citato e che quindi sono state esaurite in sede di prenotazione le risorse assegnate per il rifinanziamento del Fondo dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 22 settembre 2022;

CONSIDERATO, altresì, che sulla base dei dati di attuazione della misura, alla data del presente decreto, si rilevano economie a valere sui precedenti stanziamenti del Fondo Nuove Competenze per 180 milioni di euro derivanti da rigetti, rinunce o minori rendicontazioni presentate dalle aziende;

RITENUTO opportuno, alla luce dei dati finanziari sopra evidenziati e nelle more dell'entrata in vigore del suddetto provvedimento normativo di proroga dei termini, al fine di dare continuità al Fondo Nuove Competenze e orientare gli operatori, posticipare il termine per la stipula degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro nonché posticipare il termine per la presentazione delle istanze, fermi restando i termini per l'ammissibilità della spesa a valere sul FSE nel periodo 2014-20;

RITENUTO necessario modificare, conseguentemente, l'Avviso approvato con decreto del Commissario Straordinario di ANPAL n. 320 del 10 novembre 2022;

Tanto premesso,

DECRETA







Art. 1

- 1. La dotazione finanziaria dell'Avviso approvato con decreto del Commissario Straordinario di ANPAL n. 320 del 10 novembre 2022, finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti al Fondo Nuove Competenze, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 settembre 2022, è incrementato di 180 milioni di euro, a valere sulle economie emerse in riferimento agli interventi finanziati dal Fondo nelle annualità precedenti a quella corrente.
- 2. Al paragrafo 4, punto 3, dell'Avviso di cui al comma 1, le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti "27 marzo 2023".
- 3. Al paragrafo 5, punto 4, dell'Avviso di cui al comma 1, le parole *"31 dicembre 2022"* sono sostituite dalle seguenti *"27 marzo 2023"*.
- 4. Restano invariate le altre disposizioni dell'Avviso vigente approvato con decreto ANPAL n. 320 del 10 novembre 2022.

Raffaele Tangorra (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)